

---

## CAMERA DEI DEPUTATI

SECRETARIATO GENERALE  
COMMISSIONI PERMANENTI

---

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI

### GIUNTA DEL REGOLAMENTO

**Martedì 4 ottobre 1949.** — *Presidenza del Presidente della Camera, GRONCHI.* — La Giunta esamina ed approva il testo del Regolamento della Camera, coordinato a norma della deliberazione dell'Assemblea del 27 aprile 1949.

Si decide di sottoporre all'Assemblea il testo medesimo, ma soltanto perché possano eventualmente essere posti in rilievo contrasti fra le diverse norme in dipendenza del coordinamento o parti del testo che appaiono eccedere dai limiti dell'autorizzazione al coordinamento stesso data dalla Camera.

Inoltre la Giunta approva alcune nuove proposte che saranno sottoposte, nella stessa occasione, all'Assemblea.

Alla discussione hanno partecipato oltre al Presidente Gronchi, i deputati Ambrosini, Carpano Maglioli, Clerici, Corbino e Preti.

### DIFESA (V)

**Martedì 4 ottobre 1949. (In sede legislativa).** — *Presidenza del Presidente CHATRIAN.* — La Commissione discute ed approva il disegno di legge (n. 748): « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245, relativo all'applicazione dei normali limiti di età ai generali di armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo ». Riferisce il deputato Sartor ed interloquiscono, oltre al relatore ed al Presidente Chatrian, i deputati Vocino, Bottonelli, Coppi, Spiazzi, Cecconi, Zaccagnini, Azzi e Bavaro.

La Commissione discute, quindi, ed approva il disegno di legge (n. 720): « Assegnazione di 100 milioni sul bilancio del Ministero della difesa per lo smantellamento delle opere difensive lungo i confini », relatore Coppi Alessandro. Interloquiscono i deputati Roselli, Spiazzi e Bavaro.

### **FINANZE E TESORO (IV)**

**Martedì 4 ottobre 1949.** (*In sede legislativa*). — *Presidenza del Vicepresidente PETRILLI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Cifaldi e per le finanze, Castelli Edgardo.

La Commissione esamina il disegno di legge (n. 727): « Norme per il sorteggio e la riunione delle obbligazioni del prestito redimibile cinque per cento emesso in forza del regio decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151 ». Riferisce l'onorevole Corbino ed interloquiscono, oltre al Presidente Petrilli, il deputato Costa il quale, unitamente al relatore, propone di approvare il provvedimento facendo voti che le partite di sottoscrizione obbligatoria del prestito redimibile cinque per cento, tuttora in sospenso, siano definite sollecitamente. In relazione, poi, all'articolo 3 del disegno di legge, concernente le operazioni di riunione dei titoli al portatore dei tagli da lire 100 a lire 500, la Commissione esprime il voto che anche queste operazioni siano accelerate, estendendole a tutti i titoli del debito pubblico. La Commissione approva il provvedimento nel testo proposto.

Si esamina poi il disegno di legge (n. 728): « Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrisondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre gennaio-giugno 1949 ». Riferisce l'onorevole Vicentini ed interloquiscono, oltre al Presidente Petrilli ed al Sottosegretario di Stato Cifaldi, i deputati Costa, Corbino e Walter. La Commissione approva senza modificazioni il provvedimento.

Si esamina infine il disegno di legge (n. 743): « Abrogazione della legge 28 luglio 1939, n. 1097, concernente disposizioni penali in materia di scambi e di valute e di commercio dell'oro » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). Riferisce l'onorevole Corbino e dopo alcuni chiarimenti dati dal Presidente Petrilli, il disegno di legge è approvato nel testo proposto.

I tre disegni di legge sono quindi votati ed approvati a scrutinio segreto.

**Martedì 4 ottobre 1949.** — *Presidenza del Vicepresidente PETRILLI.* — Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, Cifaldi e per le finanze, Castelli Edgardo.

Si esaminano, in sede referente, i disegni di legge (n. 449): « Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze per l'esercizio finanziario 1948-49 » e (n. 759): « Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze per l'esercizio finanziario 1947-48 ». Riferisce l'onorevole Casoni, proponendo di dare parere favorevole ai due provvedimenti. La Commissione delibera in tal senso.

Sulla proposta di legge del senatore Bergmann ed altri (n. 697): « Contributo alla pubblicazione degli scritti di Carlo Cattaneo » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato), riferisce l'onorevole Nitti. La Commissione delibera di sospendere l'esame del provvedimento e dà incarico al relatore di compiere un più approfondito esame circa i mezzi con i quali si farà fronte all'onere derivante dal disegno di legge.

Sulla proposta di legge del senatore Bergmann ed altri (n. 753): « Concessione di pensione straordinaria alle figlie del professore Arcangelo Ghisleri » (Approvato dal Senato), riferisce l'onorevole Vicentini ed interloquiscono il Presidente Petrilli ed il Sottosegretario di Stato Cifaldi. La Commissione esprime parere favorevole e dà mandato al relatore di riferire in tal senso all'Assemblea.

Si esamina, infine, per il parere alla V Commissione permanente, il disegno di legge (n. 725): « Autorizzazione di una prima spesa di lire 1.000.000.000 occorrente per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate » (Approvato dal Senato). Dopo la relazione del deputato Corbino, la Commissione esprime parere favorevole.

## INTERNI (I)

**Mercoledì 5 ottobre 1949.** — *Presidenza del Presidente MIGLIORI.* —

La Commissione esamina la proposta di legge del senatore Longoni (n. 487): « Corresponsione di indennità di carica ai componenti le deputazioni provinciali », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato.

Alla relazione dell'onorevole Molinaroli segue la discussione generale, con l'intervento dei deputati Quintieri, Tozzi Condivi, Lombardi Ruggero, Russo Carlo, Turchi, Laconi, Fabriani, Corbi, Lucifredi, Numeroso, Resta, Donatini, Carpano Maglioli, Longhena, Corona Achille, oltre al Presidente ed al relatore.

L'articolo unico della proposta di legge, secondo il quale al Presidente ed ai componenti delle deputazioni provinciali può essere assegnata, in sede di bilancio, compatibilmente con le possibilità finanziarie della provincia, una indennità di carica, è approvato nel testo del Senato, non essendo stati accolti gli emendamenti proposti dall'onorevole Carpano Maglioli, (per stabilire l'obbligatorietà, in luogo della facoltatività, della corresponsione in parola) e dall'onorevole Turchi, (per sopprimere l'inciso accennante alla compatibilità con la situazione finanziaria). Su proposta del Presidente, la Commissione decide quindi di chiedere alla Presidenza della Camera il deferimento della proposta di legge medesima alla Commissione stessa in sede legislativa, per una sua più sollecita approvazione.

Sulla proposta di legge degli onorevoli Lucifredi ed altri (n. 479): « Aumento dell'indennità di residenza per le farmacie rurali » riferisce l'onorevole Lucifredi. Dopo una discussione alla quale partecipano, oltre al Presidente ed al relatore, i deputati Numeroso, Tozzi Condivi, Resta, Turchi, Carpano Maglioli e Amadeo, la Commissione decide di passare allo esame degli articoli, rinviando l'esame stesso alla prossima riunione.

## ISTRUZIONE (VI)

**Mercoledì 5 ottobre 1949.** — *Presidenza del Vicepresidente GALATI.*  
— Interviene il Ministro della pubblica istruzione, Gonella.

La Commissione riprende l'esame del disegno di legge (n. 579): « Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori ». Interloquiscono, oltre al Presidente ed al Ministro, i deputati Rescigno, D'Ambrosio, Cessi, Giammarco, Silipo, Lozza, Parente, Marchesi, Ermini, Chiesa Tibaldi Mary. Su proposta del deputato Ermini, la Commissione delibera di rinviare, a non oltre due mesi, l'ulteriore esame del disegno di legge, in attesa che il Ministro riferisca sui progetti di riforma, per quanto riguarda la parità dell'insegnamento da parte di scuole non governative e l'ordinamento di tutto il sistema degli esami di Stato, a norma dell'articolo 33 della Costituzione.

## COMMISSIONE SPECIALE PER IL DISEGNO DI LEGGE SULLA CORTE COSTITUZIONALE

**Martedì 4 ottobre 1949.** — *Presidenza del Presidente LEONE GIOVANNI.* — La Commissione, proseguendo nell'esame degli articoli del disegno di legge (n. 469): « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale », nel testo trasmesso dal Senato, approva l'articolo 4, ai sensi del quale il Presidente della Corte è eletto da questa a maggioranza assoluta (o eventualmente, in votazione di ballottaggio, a maggioranza relativa) dei suoi componenti, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. È altresì approvato, nel testo del Senato, l'articolo 5, relativo alla verifica dei titoli di nomina dei giudici da parte della Corte stessa.

L'articolo 6, sulla rinnovazione parziale mediante sorteggio dei giudici che saranno nominati alla scadenza dei 12 anni dalla prima formazione della Corte, è approvato con la soppressione dell'ultimo comma e con una modifica al penultimo (relativo alla ipotesi di vacanza al di fuori delle previste rinnovazioni), entrambe proposte dal relatore Tesaurò; e con l'aggiunta, su proposta Gullo, di una disposizione che esclude la rinnovazione qualora la vacanza si verifichi nei tre mesi anteriori alle rinnovazioni previste.

Venuto in discussione l'articolo 7, che contempla l'incompatibilità dell'ufficio di giudice della Corte con altri uffici o impieghi pubblici e privati e con l'esercizio di altre attività aventi fine di lucro, tale principio è approvato, rimanendo inteso che le incompatibilità stesse (così come, a giudizio della Commissione, deve ritenersi per quelle previste nell'articolo 135 della Costituzione) riguardano soltanto i giudici ordinari, con esclusione quindi dei membri elettivi della Corte di cui all'ultimo comma della citata disposizione costituzionale. Quanto alla incompatibilità con l'ufficio di professore universitario, la Commissione conferma l'impedimento per i giudici alla continuazione nell'esercizio delle funzioni di professore, previsto nel testo senato-

riale, respingendo tuttavia (secondo una proposta del relatore) la disposizione dell'ultimo comma, che prevedeva il collocamento fuori ruolo, e rinviando ad una successiva riunione ogni decisione sullo stato giuridico in cui i professori stessi verrebbero a trovarsi.

Dopo aver deciso di sospendere l'esame dell'articolo 8 (relativo al divieto per i giudici di iscriversi ai partiti politici), dell'articolo 10 (che prevede l'ipotesi in cui la Corte a maggioranza di due terzi dei presenti avrebbe facoltà di rimuovere uno dei suoi componenti dall'ufficio), nonché del secondo comma dell'articolo 11 (che riserva alla Corte di deliberare sulla rimozione del giudice, dopo una sentenza penale che lo riguardi), la Commissione approva nella sostanza la disposizione dell'articolo 9, concernente la garanzia dell'autorizzazione a procedere, su cui spetta alla Corte deliberare in Camera di Consiglio a maggioranza assoluta, in favore dei componenti di essa, dando incarico al relatore di proporre una migliore formulazione dell'articolo medesimo. È inoltre approvata la disposizione del 1° comma dell'articolo 11, che prevede la sospensione dall'ufficio per il giudice, a carico del quale sia stato autorizzato un procedimento penale o iniziato procedimento per la rimozione.

Dell'articolo 12, che estende le garanzie dell'articolo 9 e dell'articolo 11 ai membri elettivi, sono soppressi l'ultimo comma (su proposta del relatore) e, su proposta Gullo-Capalozza, il 1° comma, che si decide di inserire nell'articolo 9 eliminando la limitazione — stabilita nel testo del Senato — della garanzia stessa al periodo in cui detti membri esercitano le loro funzioni presso la Corte. È quindi soppressa, come ovvia, su proposta Gullo, la disposizione (articolo 13), relativa alla trasmissione obbligatoria alla Corte, da parte di autorità od uffici pubblici, degli atti di cui questa faccia richiesta.

La Commissione infine esamina la questione dei mezzi finanziari necessari alla Corte e del trattamento economico dovuto ai suoi componenti, cui si riferisce l'articolo 14. A tale riguardo è accolto anzitutto il criterio, proposto dall'onorevole Resta, secondo il quale — a garanzia dell'indipendenza di questo organo costituzionale — per il suo funzionamento e per l'organizzazione dei suoi uffici deve essere assegnato un fondo, da stabilirsi con l gge, che la Corte stessa amministri in modo autonomo; e, quanto alla retribuzione spettante ai giudici (fissata nel testo del Senato in misura corrispondente al complessivo trattamento economico percepito dal magistrato dell'ordine giudiziario del grado più elevato), è accolta la proposta Bellavista di fissare tale retribuzione in lire 500.000 mensili, stabilendo altresì che (secondo una proposta Capalozza) la relativa disposizione sia approvata contemporaneamente, ma con legge distinta da quella in esame.

Alla discussione prendono parte, oltre al Presidente ed al relatore, i deputati: Gullo, Capalozza, Camposarcuno, Targetti, Leone-Marchesano, Amadeo, Scalfaro, Bellavista, Resta, Merloni.